

D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277.

"Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato D;

Vista la direttiva 91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che la separazione contabile tra la gestione delle infrastrutture e l'esercizio delle attività di trasporto costituisce principio generale nell'ambito della politica europea dei trasporti rivolto a garantire sia che l'attività di trasporto si svolga nel rispetto dei principi del Trattato CE in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, sia lo sviluppo e la efficiente gestione delle infrastrutture dei trasporti nella prospettiva di un'unica rete transeuropea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci.

2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 2.
P r i n c i p i

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono uniformate ai seguenti principi:

- a) autonomia gestionale delle imprese ferroviarie;
- b) possibilità di risanamento della struttura finanziaria delle imprese ferroviarie;
- c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione della rete e dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia;
- d) libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporti combinati internazionali di merci, in conformità agli articoli 59 e seguenti del Trattato CE ed a condizioni non discriminatorie che garantiscano lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.

Art. 3.
D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;
- b) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati prevalentemente della costruzione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;

c) "infrastruttura ferroviaria", quella definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture";

d) "associazione internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

e) "linea ferroviaria", l'infrastruttura che collega due località;

f) "traccia oraria", il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due località'.

Art. 4

Gestore dell'infrastruttura ferroviaria

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

3. Quando l'attività di gestore dell'infrastruttura ferroviaria è svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attività stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria e di servizi.

4. I criteri per la separazione contabile delle attività indicate al comma 3 sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalità applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 5.

Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione vigila sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza, nonché sul controllo della loro applicazione.

2. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma è stipulato, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti mirante alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.

3. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 7 e i contributi pubblici da definirsi nel contratto di programma di cui al comma 2, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro.

4. Nel contratto di programma di cui al comma 2 può essere disciplinata la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura stessa ed al rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

5. Nel contratto di programma di cui al comma 2 può essere altresì prevista la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Accesso alle infrastrutture e ai servizi

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie di trasporto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, la rete e le infrastrutture e presta i servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento allo scopo di garantire un'utile gestione della rete e di conseguire la massima utilizzazione delle relative capacità'.

Art. 7.

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

1. Per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie sono tenute a corrispondere un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Il canone e' determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del gestore della infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il canone entra in vigore dalla data dell'ultima pubblicazione del decreto.

2. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi di cui all'articolo 5, comma 5, e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria si applicano i seguenti parametri:

- a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocita' massima e attrezzatura tecnica della linea;
- b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
- c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche del contatto pantografocatenaria;
- d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
- e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

4. Il parametro indicato al comma 3, lettera a), si applica come diritto di prenotazione al numero di tracce orarie programmate nell'orario ferroviario per ciascun giorno di effettuazione prevista. Gli altri parametri di cui al comma 3 si applicano su base chilometrica.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' individuare con proprio decreto, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone, con particolare riferimento a quello dovuto per l'utilizzo di nuove infrastrutture.

6. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato.

7. In sede di applicazione, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base di criteri determinati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualita' delle capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercato dei trasporti, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo tale da evitare discriminazioni tra le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie.

Art. 8.

Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione.

2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.

3. Le imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a condizioni eque, per l'espletamento di servizi di trasporti combinati internazionali di merci.

4. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, fino alla completa attuazione della normativa comunitaria di settore con il recepimento delle direttive 95/18/CE, del Consiglio del 19 giugno 1995, e 95/19/CE, del Consiglio del 19 giugno 1995, e' subordinato alla stipulazione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, di appositi accordi amministrativi, tecnici e finanziari conseguenti all'assegnazione di capacita'. Le condizioni alla base degli accordi non devono essere discriminatorie.

5. Fino alla data di entrata in vigore dell'atto normativo di recepimento della direttiva 95/19/CE, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria rilascia il certificato di sicurezza in conformita' all'articolo 11 della direttiva medesima.

6. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 4 il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che il richiedente sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea in conformita' con l'articolo 1, punto 1, e con l'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/18/CE.

Art. 9.
Norme transitorie

1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 5, comma 2, i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati dalla concessione affidata alle Ferrovie dello Stato S.p.a. con decreto del Ministro dei trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dalle disposizioni contenute nel contratto di programma 1994-2000, approvato con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 gennaio 1995, del 23 giugno 1995, del 13 marzo 1996 e sottoscritto il 25 marzo 1996.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede entro il 30 giugno 1998, contestualmente agli analoghi adempimenti previsti a suo carico dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina della concessione affidata alla Ferrovie dello Stato S.p.a., con il decreto di cui al comma 1, nonche' a quella relativa alle altre concessioni o sub concessioni in materia di trasporto per ferrovia, fatti salvi i contenuti del contratto di programma 1994-2000 indicato al comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore dell'atto normativo di recepimento della direttiva 95/18/CE la licenza di cui all'articolo 8, comma 6, e' rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo i principi della direttiva medesima.

4. In attesa del rilascio della licenza di cui al comma 3 la Ferrovie dello Stato S.p.a. continua a svolgere le proprie attivita' di trasporto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 3

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo dell'art. 17:

"Art. 17 (Regolamenti). -

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non

possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993". L'art. 4 e l'allegato D cosi' recitano:

"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). -

1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge".

"Allegato D (art. 4, comma 29)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI.

89/392/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/440/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

92/46/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

92/47/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

92/75/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

92/105/CEE: direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.

92/116/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

92/120/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale".

- La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 237 del 24 agosto 1991.

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 1:

- Per il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 2:

- Gli articoli 59 e seguenti del trattato CE così recitano:

"Art. 59. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un Paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità".

"Art. 60. - Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;
- b) attività di carattere commerciale;
- c) attività artigiane;
- d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini".

"Art. 61. - 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali".

"Art. 62. - Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo".

"Art. 63. - Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.

2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci".

"Art. 64. - Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati".

"Art. 65. - Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'art. 59, primo comma".

"Art. 66. - Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili a materia regolata dal presente capo".

Nota all'art. 3:

- Il regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970. L'allegato 1, parte A, è il seguente:

"Allegato 1

Delimitazione della nozione di infrastruttura di trasporto

Per "infrastruttura di trasporto" ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, si deve intendere il complesso delle vie e degli impianti fissi dei tre modi di trasporto nella misura in cui gli stessi sono necessari per la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

A. Ferrovia

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreche' essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonche' i raccordi privati:
terreni;

corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci; stratelli e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve;

opere d'arte: ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori; muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.;

passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

sovrastuttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massiciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione);

sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali;

impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario;

impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa;

impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti;

edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa la parte relativa agli impianti per la riscossione delle spese di trasporto".

- Il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970 istituisce una contabilita' delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. L'allegato I e' il seguente:

"Allegato I

Schemi per la contabilita' delle spese di cui all'art. 4

A. Ferrovie.

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);
2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);
3. Spese generali.

B. Strada.

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);
2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);
3. Polizia della circolazione;
4. Spese generali.

C. Vie navigabili.

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);
2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);
3. Polizia della navigazione;
4. Spese generali".

Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 5: - Il regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969 e' relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Note all'art. 8:

- La direttiva 95/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995. Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11. - 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che sia presentato obbligatoriamente un certificato di sicurezza che stabilisca gli standards imposti alle imprese ferroviarie in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi in questione.

2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, imposte in modo non discriminatorio per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti in materia di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa.

Essa deve in particolare fornire la prova che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei treni che effettuano i servizi di cui all'art. 10 della direttiva 91/440/CEE possiede la formazione richiesta per conformarsi alle norme in materia di circolazione applicate dal gestore dell'infrastruttura e per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza impostegli nell'interesse del traffico ferroviario.

L'impresa deve inoltre provare che il materiale rotabile che compone i treni e' stato autorizzato dall'autorita' pubblica o dal gestore dell'infrastruttura ed e' stato controllato in base al regolamento di esercizio in vigore sull'infrastruttura utilizzata. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova l'infrastruttura utilizzata".

- Si riporta il testo degli articoli 1, punto 1, e 2, lettera b), della direttiva 95/18/CE (pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995):

"Art. 1. - 1. La presente direttiva riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunita', qualora effettuino i servizi di cui all'art. 10 della direttiva 91/440/CE alle condizioni previste da tale articolo".

"Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) (Omissis);
- b) "licenza", un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a un'impresa cui e' riconosciuta la qualita' di impresa ferroviaria; tale qualita' puo' essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;".

Note all'art. 9:

- Per il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda in nota alla premessa.
- Per la direttiva 95/18/CE si veda in nota all'art. 8.